



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010

Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L. R. 21-3-2000 N. 15)

(approvato con deliberazione del C. C. n. 3 del 09/03/2007)

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

- [Articolo 1 - Oggetto](#)
- [Articolo 2 - Definizioni](#)
- [Articolo 3 - Finalità](#)
- [Articolo 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree per le fiere](#)
- [Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali](#)
- [Articolo 6 - Esercizio dell'attività](#)
- [Articolo 7 - Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio](#)
- [Articolo 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli](#)
- [Articolo 9 - Posteggi. Criteri di assegnazione](#)
- [Articolo 10 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante](#)
- [Articolo 11 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione](#)
- [Articolo 12 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area](#)
- [Articolo 13 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio](#)
- [Articolo 14 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio](#)
- [Articolo 15 - Orari](#)
- [Articolo 16 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare](#)
- [Articolo 17 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio](#)
- [Articolo 18 - Sanzioni](#)
- [Articolo 19 - Delega](#)
- [Articolo 20 - Spostamento, soppressione, trasferimento delle fiere](#)

TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE

- [Articolo 21 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante](#)
- [Articolo 22 - Determinazione degli orari](#)
- [Articolo 23 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità e orari.](#)

TITOLO III FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE

- [Articolo 24 - Tipologia ed aree destinate a fiere](#)
- [Articolo 25 - Autorizzazione per operare nelle fiere](#)
- [Articolo 26 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria](#)
- [Articolo 27 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati](#)

TITOLO IV NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

- [Articolo 28 - Normativa igienico-sanitaria](#)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

- [Articolo 29 - Disposizioni finali](#)

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

Articolo 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- d. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- e. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- f. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;
- g. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- h. per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- i. per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- j. per registro imprese: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;
- k. per Bollettino Ufficiale della Regione: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

- l. per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- m. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- n. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- o. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- p. per ordinanza del Ministro della Salute: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del 17 maggio 2002).

Articolo 3

Finalità

- 1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a. favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - b. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 - c. localizzare le aree fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto.

Articolo 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree per le fiere

- 1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di fiere, il Comune deve rispettare:
 - a. le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b. i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c. le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d. le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;

Articolo 5

Compiti degli uffici comunali

- 1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Segreteria assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza in collaborazione con la Polizia Locale.

2. Il Responsabile del Servizio Segreteria si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

Articolo 6 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a 2 ore. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.
3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.
5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Articolo 7 Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.
2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

Articolo 8 Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Articolo 9 Posteggi . Criteri di assegnazione

1. I posteggi da assegnare sono nelle seguenti zone:
 - n. 1 in piazza Umberto I per n. 2 giorni la settimana
 - n. 1 in piazza Aldo Moro per n. 2 giorni la settimana
 - n. 20 in via San Mauro
 - n. 10 in via Inverno

2. Nella domanda di assegnazione, ogni interessato deve dichiarare:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
 - b. codice fiscale/partita Iva;
 - c. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;
 - d. di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;
 - e. la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;
 - f. il settore od i settori merceologici.
3. L'assegnazione del posteggio sarà fatta in ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.
4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale , con plico raccomandato con avviso di ricevimento o con corriere oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
5. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate entro, decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda.

Articolo 10 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio Segreteria.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, e deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a. generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d. il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e. di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale , con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Segreteria.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Servizio Segreteria ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
7. Nel caso in cui il Servizio Segreteria non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio Segreteria deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 11

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'attività dell'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, al Servizio Segreteria.
5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio Segreteria.
8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio Segreteria.

Articolo 12

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Articolo 13

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio Segreteria, di intesa con l'agente di Polizia Locale, può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a. le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio ;
 - b. l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c. il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Articolo 14

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c. l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d. il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;
 - e. in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.
2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio Segreteria, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 15

Orari

1. L'attività può essere esercitata dall'alba al tramonto, salvo autorizzazione del Sindaco al prolungamento dell'orario.

Articolo 16

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di fiere sarà interdetta, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento della fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune per quindici giorni interi e consecutivi.

Articolo 17
Tariffe per la concessione del suolo pubblico: rinvio

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono quelle disciplinate dal regolamento comunale sul canone di occupazione del suolo pubblico.

Articolo 18
Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del D.lgs. 114/1998, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 300,00.

Articolo 19
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.lgs. 114/1998, su delega scritta del titolare, da comunicare al Comune, Servizio Segreteria e Polizia Locale.
2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Articolo 20
Spostamento, soppressione, trasferimento delle fiere

1. La soppressione delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dalla Giunta Comunale.

TITOLO II COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 21 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge la fiera.
5. Sul territorio comunale è consentito all'operatore in forma itinerante di sostare per il tempo massimo di 2 ore per l'esercizio dell'attività.
6. Il luogo di nuova destinazione per effettuare vendita di cui al presente articolo non deve distare meno di 200 metri dal precedente. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo massimo previsto.

Articolo 22

Orari

1. L'attività può essere esercitata dall'alba al tramonto, salvo autorizzazione del Sindaco al prolungamento dell'orario.

Articolo 23 Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità e orari.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

FIERE ED INIZIATIVE ANALOGHE

Articolo 24

Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Articolo 25

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare comunicazione al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b. codice fiscale/partita IVA;
 - c. estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e. presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f. data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostavi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Segreteria. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio Segreteria sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Servizio Segreteria, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione

del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Articolo 26 **Criteri di priorità ai fini della graduatoria**

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere o iniziative analoghe valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
 - b. presenze effettive per le fiere svolte negli anni precedenti sul territorio comunale
 - c. anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Articolo 27 **Assegnazione dei posteggi non utilizzati**

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale della Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata in ordine cronologico della richiesta di assegnazione del posteggio.

TITOLO IV
NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Articolo 28
Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della salute 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del 17 maggio 2002) alla quale si rinvia.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli assegnatari in via provvisoria di posteggi devono presentare la domanda di assegnazione dei posteggi secondo le modalità del presente regolamento entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore .